



Corte VI
F-557/2018

Sentenza del 20 agosto 2018

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gregor Chatton, Blaise Vuille,
cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.

Fatti:**A.**

B._____, cittadina tunisina nata il (...), in data 14 novembre 2017 ha chiesto all'Ambasciata di Svizzera a Tunisi il rilascio di un visto Schengen della durata di trenta giorni per potere rendere visita al figlio A._____, cittadino tunisino ed italiano, residente a C._____.

B.

Con decisione notificata il 19 dicembre 2017 la summenzionata rappresentanza elvetica ha rifiutato il rilascio del visto richiesto mediante il modulo standard Schengen.

C.

In data 20 dicembre 2017 (cfr. data del plico raccomandato) A._____ ha inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), adducendo sostanzialmente che l'Ambasciata di Svizzera a Tunisi non aveva motivo di rifiutare l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen postulata, poiché in primo luogo lo scopo del viaggio di B._____ sarebbe dovuto unicamente ad una visita familiare. L'ospite in Svizzera ha altresì precisato che sua madre non avrebbe avuto alcuna intenzione di restare nella Confederazione al termine della validità dell'eventuale visto, poiché già disponeva di un biglietto aereo per fare rientro nel proprio paese di provenienza dove peraltro vivono le tre figlie ed i sette abbiatici. Infine l'opponente ha precisato che sua madre in Tunisia potrebbe vantare una rendita vedovile, ma che quest'ultima era sospesa a causa di alcuni ostacoli di carattere amministrativo in via di risoluzione.

D.

L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione presentata da A._____ con decisione del 9 gennaio 2018. La SEM ha motivato il suo rifiuto di concedere un visto in favore di B._____ rammentando in primo luogo che la legislazione in materia non conferisce alcun diritto, nemmeno per la persona che adempie a tutte le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Essa ha precisato in particolare che il visto può essere rifiutato qualora il rientro nel paese d'origine dello straniero in questione non può essere garantito.

Nella fattispecie la SEM ha considerato non sufficientemente garantito il ritorno in Tunisia di B._____, vista l'età, il fatto che sia vedova, casalinga e che non risulta che essa abbia mai viaggiato in Svizzera; l'autorità intimata ha anche osservato che la situazione socioeconomica prevalente nel

paese d'origine e di residenza dell'interessata rappresenta un ulteriore elemento atto a fare dubitare della volontà di quest'ultima di lasciare lo spazio Schengen al termine della durata dell'eventuale autorizzazione d'entrata.

E.

A._____ è insorto avverso la pronuncia della SEM del 9 gennaio 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), mediante ricorso del 27 gennaio 2018 (cfr. data del plico raccomandato; data d'entrata: 29 gennaio 2018).

Nel suo gravame il ricorrente ha innanzitutto brevemente ricordato di avere invitato la madre per una visita di carattere familiare dal 23 dicembre 2017 al 20 gennaio 2018, ma che detta visita non ha potuto avere luogo a causa del rifiuto dell'Ambasciata di Svizzera a Tunisi e del respingimento da parte della SEM della successiva opposizione.

A._____ ha contestato le argomentazioni della SEM adducendo che B._____ non avrebbe alcuna intenzione di restare in Svizzera alla scadenza del visto, ma di volere recarsi in questo paese unicamente per passare le vacanze con i propri abbiatici, nonché figli del ricorrente.

Quest'ultimo ha affermato che la madre dispone di un'assicurazione-viaggio appositamente stipulata per la durata della permanenza nello spazio Schengen, comprendente la copertura relativa ad eventuali problemi di salute per un importo di EUR (...) e prevedente un'ulteriore copertura di un massimo di EUR (...) per eventuali spese in caso di decesso e rimpatrio della salma in Tunisia. A._____ si è altresì impegnato a sottoscrivere qualsiasi assicurazione-viaggio che dovesse rendersi necessaria in caso di accoglimento del ricorso ed a garantire la copertura delle spese legate alla presenza dell'interessata in Svizzera per un importo massimo di CHF (...); il ricorrente ha nuovamente spiegato che B._____ disponeva di un biglietto aereo d'andata e ritorno da e per la Tunisia, a dimostrazione della sua volontà di non rimanere nella Confederazione.

Nel gravame A._____ ha nuovamente descritto la situazione familiare dell'interessata in Tunisia, precisando che ella si occupa attivamente dell'educazione dei sette abbiatici, coadiuvando le tre figlie in tale mansione. L'assenza di volontà da parte dell'interessata di rimanere nello spazio Schengen oltre la durata prevista dell'eventuale visto sarebbe anche dimostrata dal fatto che essa non parla alcuna lingua europea e non avrebbe alcuna intenzione di impararne.

A._____ ha in seguito assicurato che sua madre dispone di una rendita vedovile equivalente a (...) mensili, che è considerata alta per gli standard tunisini; il ricorrente ha precisato che il problema amministrativo sorvenuto (citato in sede di opposizione) legato a detta rendita è nel frattempo stato risolto. Oltre a ciò B._____, quale vedova di un membro dell'esercito tunisino, può approfittare in patria di alcuni servizi medicali offerti dal Ministero della Difesa.

A comprova della buona fede dell'intera famiglia, il ricorrente ha infine puntualizzato che nel maggio del 2016 sua suocera – che si trova nelle medesime condizioni di B._____ – aveva postulato un visto presso l'Ambasciata di Svizzera a Tunisi, che era stato accordato senza problemi. A._____ ha precisato che le condizioni di rilascio di detta autorizzazione d'entrata erano state scrupolosamente rispettate.

F.

Il 27 febbraio 2018 (cfr. data del plico raccomandato) il ricorrente ha prodotto alcuni documenti relativi alla rendita vedovile dell'interessata e la copia di un atto di nascita.

G.

Con osservazioni del 3 maggio 2018 la SEM ha risposto al ricorso di A._____, precisando che sebbene le argomentazioni sollevate nel gravame abbiano permesso di meglio chiarire la situazione personale di B._____, esse non permettono di giungere ad un diverso apprezzamento della fattispecie. La SEM si è pertanto riconfermata nella decisione emanata il 9 gennaio 2018.

H.

In data 23 maggio 2018 A._____ ha inoltrato un atto di replica alle osservazioni della SEM del 3 maggio 2018, nel quale ha sostanzialmente ribadito quanto già sollevato in sede ricorsuale, con però l'aggiunta di alcuni ulteriori documenti relativi alla situazione finanziaria dell'interessata.

I.

L'11 giugno 2018 la SEM ha considerato che la replica presentata dal ricorrente non le permette di modificare l'apprezzamento della fattispecie, essa si è pertanto richiamata a quanto espresso in precedenza ed ha nuovamente postulato la reiezione del gravame. La duplice dell'autorità inferiore è stata trasmessa a A._____ per conoscenza.

Diritto:**1.**

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3.

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in francese, pertanto, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA la presente sentenza può essere redatta in italiano.

4.

4.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: messaggio LStr]). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata,

le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenza del TAF F-7224/2016 del 10 ottobre 2017 consid. 3 e riferimenti ivi citati). La legislazione elvetica sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione Elvetica, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27 consid. 3; 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto.

4.2 Inoltre, malgrado i tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti).

5.

5.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).

5.2 In merito alle condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° maggio 2017, rinvia all'art. 6 del regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 (GU L 74 del 18 marzo 2017, pag. 1). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr.

5.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).

5.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale problematica cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).

6.

Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (di seguito: VTL). Lo Stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen).

7.

In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il

regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in possesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Tunisia contemplata nel sopraccitato allegato I, l'interessata, quale cittadina di detto paese, soggiace all'obbligo di visto.

8.

8.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine della richiedente.

8.2 La Tunisia, sebbene generalmente povera di materie prime, può vantare una moderna economia di mercato, contraddistinta da buone infrastrutture, un alto grado di industrializzazione, manodopera qualificata e vantaggi fiscali per alcuni settori economici. La vicinanza geografica all'Europa costituisce un ulteriore vantaggio in termini di competitività. Sebbene il settore terziario occupi la maggior parte della forza lavoro, anche il primario ed il secondario continuano a rivestire un ruolo essenziale nell'economia nazionale. Rimangono tuttavia ancora diversi punti di criticità, tra i quali devono essere citati la disoccupazione (che si attesta circa al 15-16%, ma che è più marcata tra i giovani, le donne, le persone con una formazione accademica o che vivono nelle regioni più penalizzate), nonché carenze nei settori dell'istruzione e degli investimenti, sia in ambito pubblico che privato. Vi sarebbe inoltre la necessità di procedere con riforme strutturali in rami come quello bancario e dei capitali per le nuove imprese, oltre ad un risanamento dell'alto debito pubblico. Tra i settori economici più importanti occorre infine citare il turismo, la produzione di fosfati e l'esportazione di olio d'oliva (cfr. sito internet del Ministero degli esteri della Repubblica federale di Germania [Auswärtiges Amt]: www.auswaertiges-amt.de > Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Tunesien > Wirtschaft,

aggiornato nell'ottobre 2017, consultato il 10 luglio 2018). Il livello del sistema sanitario tunisino può essere definito buono (cfr. ibidem > Reise- und Sicherheitshinweise, aggiornato e consultato il 10 luglio 2018).

Sul piano politico la Tunisia all'inizio del corrente decennio è stata protagonista della cosiddetta Primavera araba, che ha condotto alla Rivoluzione dei Gelsomini ed alla caduta del regime dell'allora Presidente Ben Ali. Nel 2014 è stata adottata una nuova costituzione ed alla fine dell'anno i tunisini hanno eletto l'attuale Presidente ed il Parlamento, entrambi rimarranno in carica fino al 2019 (cfr. sito internet della Central Intelligence Agency: www.cia.gov > Home > Library > Publications > Resources > The World Factbook, aggiornato il 18 giugno 2018 e visitato il 10 luglio 2018). Nel 2015 la storia della Tunisia è tuttavia stata contraddistinta da attacchi terroristici, che hanno avuto importanti ripercussioni sul settore turistico, dato che tra le vittime figuravano anche viaggiatori occidentali. Ciò ha spinto le autorità ad adottare lo stato d'emergenza, che è ad oggi ancora in vigore (cfr. sito internet del Ministero degli affari esteri della Repubblica francese: <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tunisie/> > Sécurité e > Dernière minute, aggiornato il 29 maggio 2018 e consultato il 10 luglio 2018).

8.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Tunisia, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la valutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale o professionale possono costituire elementi di una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali indizi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può essere considerato elevato.

9.

9.1 Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di causa emerge che B. _____ ha (...) anni ed è vedova. Il defunto marito era membro dell'esercito tunisino. Dalle dichiarazioni fornite dal ricorrente in occasione dell'opposizione dinanzi alla SEM ed in questa sede risulterebbe che in Tunisia vivrebbero le tre figlie della richiedente e che quest'ultima si occupi attivamente dell'educazione dei sette abbiatici, coadiuvando

appunto le citate figlie. Come accennato in narrativa (cfr. lett. E. supra) il ricorrente sostiene che lo scopo della visita di sua madre sia esclusivamente di carattere familiare, ma che B. _____ – non parlando alcuna lingua europea e disponendo di dignitose entrate finanziarie garantite dalla rendita vedovile percepita – non abbia alcuna intenzione di rimanere in Svizzera o in un altro paese dell'area Schengen oltre la scadenza del visto.

9.2 L'interessata è ad oggi (...), si tratta dunque di una persona entrata nella cosiddetta «terza età», in cui il bisogno di cure può diventare più frequente. Occorre dunque osservare che – per quanto risulti che essa possa contare su una copertura assicurativa maggiore rispetto alla maggior parte dei suoi connazionali, e sebbene abbia stipulato ulteriori polizze assicurative per quel che concerne l'eventuale viaggio in Svizzera – non si può escludere che, in ragione dell'età, del fatto che non ha mai viaggiato in Europa e che il sistema sanitario tunisino, seppure all'avanguardia (cfr. consid. 8.2 supra), non raggiunga gli standard elvetici, B. _____ possa decidere di proseguire il suo soggiorno in Svizzera e nello spazio Schengen al termine di validità dell'eventuale visto.

9.3 A fronte di quanto sopra menzionato, e considerata la situazione socioeconomica della Tunisia, la SEM non può essere biasimata per non aver escluso il rischio che, una volta giunta nello spazio Schengen, l'interessata desideri prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni di vita migliori rispetto a quelle della sua terra natale, anche in ragione della presenza in Svizzera di parte della sua famiglia.

9.4 Il Tribunale rileva inoltre che non sono adempite le condizioni per la concessione di un VTL, così come indicato al considerando 6, ed in particolare dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari.

10.

10.1 In merito al desiderio espresso dal ricorrente di potere accogliere la madre in Svizzera, per quanto perfettamente legittimo e comprensibile, occorre considerare che esso non è atto a giustificare l'ottenimento di un visto Schengen, dato che come poc'anzi considerato B. _____ non adempie alle condizioni per il rilascio e per il quale, è bene ricordare, essa non può fare valere alcun diritto (cfr. consid. 4 supra). Vero è che può sembrare alquanto severo non concedere ad una persona il diritto di entrare in un paese in cui risiedono dei familiari o degli amici, tuttavia bisogna tenere presente che questa è la situazione di molti altri stranieri. Alla luce dell'im-

portante numero di domande di rilascio di un visto e – come precedentemente rilevato (cfr. consid. 4.1 supra) – le autorità elvetiche hanno adottato una politica d'ammissione restrittiva.

10.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che l'interessata rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in suo favore non può essere concesso.

10.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato – a giusto titolo – che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a scopo di visita, non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di garanzia formulate dal ricorrente e ciò a prescindere dalla buona fede di quest'ultimo. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento di B. _____ dedotto dalla documentazione agli atti. Essa è l'unica in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le assicurazioni fornite dall'invitante, il quale si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dell'area Schengen (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).

Nel ricorso del 27 gennaio 2018 A. _____ ha precisato che nel maggio 2016 sua suocera, che si trova in condizioni simili a quelle dell'interessata, aveva potuto recarsi in Svizzera per una visita di carattere familiare. Egli ha dunque implicitamente sollevato un'asserita disparità di trattamento. Il Tribunale ritiene in limine giudizioso osservare che, come formulata, questa censura ricorsuale non può essere accolta, in quanto non sono dati a sapere i motivi che avevano spinto l'autorità competente – sia essa l'Ambasciata di Svizzera a Tunisi o la stessa SEM – ad accogliere la richiesta di visto della suocera del ricorrente. Detta circostanza non è in casu conferente, non ravvisandosi alcuna violazione del principio della parità di trattamento.

11.

Pertanto la SEM con la decisione del 9 gennaio 2018 non ha violato il diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

12.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 1° marzo 2018.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno)

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

Data di spedizione: